



Provincia di Padova
Settore Ecologia

PROT. N. 102938/16

LI 29/7/2016

ECOLOGIA/RF/MG

cartella n.6032
pratica n.620/2016

Spett.le Ditta
COOP. SOCIALE MONTERICCO
Via Candie n.2/C
MONSELICE PD

OGGETTO: art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr.
Attestazione di RINNOVO Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

A seguito della Comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06, di RINNOVO dell' attività di recupero, fatta pervenire dalla ditta in indirizzo alla Provincia di Padova in data 01/6/2016 prot. n.76325

SI ATTESTA

che Codesta Ditta con sede attività in **VIA CANDIE n.2/C in Comune di MONSELICE** è iscritta al n. **374/PD** del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98 s.m.i..

L'attività può essere svolta, ai sensi dell'art.216 D.Lgs.152/06 per i codici attività, le relative operazioni ed i CER previsti dal D.M. 5/2/98 e sotto descritte:

Codice attività	Operazioni	Codice C.E.R.
8.9	R13	19 12 08
8.9	R13	20 01 10
8.9	R13	20 01 11
9.1	R13	03 01 01
9.1	R13	15 01 03
9.1	R13	20 03 01
11.11	R13	20 01 25
13.20	R13	08 03 18
13.20	R13	16 02 16

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:



Provincia di Padova
Settore Ecologia

Quantità annua totale di rifiuti trattati presso l'impianto (tonn./anno):	3.160
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva R 13 (tonn.):	30,3
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva (R13) all'interno dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto (tonn.):	0

Così come previsto dal comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 la Comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, cioè entro il **01/8/2021**, e dev'essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

La validità dell'iscrizione è subordinata inoltre al rispetto della normativa in vigore, compreso:

- il versamento, entro il termine previsto del 30 aprile di ogni anno, dei diritti annuali di iscrizione;
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero in oggetto o ad all'inizio di ogni attività, e successivamente ogni 24 mesi o 12 mesi nel caso del test di cessione, e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nell'impianto di produzione (artt.8 e 9 del D.M.A. 5/2/98);
- effettuazione della domanda di Rinnovo della Comunicazione nei termini previsti.

Si evidenzia che la ditta può svolgere le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esclusivamente per le attività ed i codici CER sopra indicati.

Si invita la Ditta a verificare quanto riportato nel presente attestato e, nel caso riscontrasse errori od omissioni è pregata di comunicarlo allo scrivente Settore della Provincia.

Il presente attestato è rilasciato unicamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., artt. 214 e 216, e del D.M.A. 05/02/1998 s.m.i..

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici, e ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali, incluso il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto previsti.

La Comunicazione di cui all'art.216 del D.Lgs. n.152/2006 non ha quindi alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso necessari a realizzare il relativo impianto, che costituiscono invece l'indispensabile presupposto per la legittimità delle Comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività. L'accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni etc.) comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro provinciale di cui all'art. 216 del richiamato D.Lgs. n.152/2006, oltre agli eventuali addebiti di natura penale.

per IL DIRIGENTE
dott.Renato Ferroli

Il Funzionario
p.i. Paolo Zarpellon
(con firma digitale)